

Febbraio 2017

Pag. 1

Approfondimento su: Rischiano l'imponibilità anche i compensi sotto 7.500 euro se l'ASD perde l'agevolazione

▪ mercoledì 15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

▪ giovedì 16

Imposte dirette

Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori

Febbraio 2017

Pag. 2

occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

-
- [martedì 28](#)

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

- [martedì 28](#)

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

Rischiano l'imponibilità anche i compensi sotto 7.500 euro se l'ASD perde l'agevolazione

Se all'associazione o alla società sportiva dilettantistica è disconosciuto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, lo svolgimento di un'attività, appunto, sportiva dilettantistica, diventano imponibili, ai fini IRPEF, i compensi erogati dall'ente anche entro la cosiddetta "franchigia di non imponibilità" di 7.500 euro. È questa l'importante decisione assunta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24763/2016. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, sono redditi diversi, tra gli altri, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, applicandosi tale disposizione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Il successivo art. 69, comma 2 del TUIR prevede che tali indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. In sostanza, i compensi erogati "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" da parte dei soggetti citati dalla norma non sono imponibili ai fini IRPEF, fino all'ammontare massimo di 7.500 euro annui, per coloro che li percepiscono (si pensi ad allenatori, preparatori, tecnici sportivi, ecc.); mentre, oltre tale soglia scatta l'imposizione a carico dei beneficiari, peraltro con applicazione della ritenuta da parte del soggetto erogante (. ris. Agenzia Entrate n. 106/2012). Nel caso oggetto della pronuncia in commento, a una società sportiva dilettantistica (SSD) era stato disconosciuto il carattere "non commerciale" (anche se sarebbe meglio dire l'assenza di scopo di lucro, trattandosi di società e non di associazione) e, quindi, era stato precluso il godimento delle agevolazioni fiscali per il settore dello sport dilettantistico. A seguito di tale riqualificazione dell'ente societario, il Fisco aveva accertato in capo ad un istruttore sportivo il maggior imponibile derivante dai compensi percepiti dalla SSD, seppur entro la soglia dei 7.500 euro annui, atteso che per essi non poteva trovare applicazione la sopra ricordata "franchigia di non imponibilità". E' determinante la natura del soggetto nei cui confronti si eseguono le prestazioni. La Cassazione, investita della questione, ha osservato, innanzitutto, che il

regime di non imponibilità dei redditi percepiti fino a 7.500 euro presuppone che i compensi in oggetto siano erogati da e nell'ambito di un'associazione di tipo sportivo-dilettantistico e, quindi, elemento determinante, ai fini del trattamento fiscale agevolato, è proprio la natura del soggetto nei cui confronti le prestazioni sono eseguite. Nel caso di specie, pertanto, i giudici di merito avevano errato nell'aver ritenuto irrilevante, ai fini del godimento dell'agevolazione fiscale, il carattere commerciale e non di società sportiva dilettantistica della committente. Al contrario, per la Suprema Corte, la valutazione del mancato esercizio dell'attività sportiva dilettantistica è di per sé decisiva, in quanto la norma dell'art. 67 del TUIR si riferisce espressamente "alla attività sportiva dilettantistica", cosicché l'esclusione, per la società erogante, dell'esercizio di detta attività comporta l'estraneità dei compensi in oggetto dall'area applicativa del citato art. 67 (e, quindi, della "franchigia di non imponibilità" prevista dal successivo art. 69). I giudici di legittimità hanno aggiunto, infine, che, nel caso di specie, non rilevava neppure l'eccepito riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica, essendo altresì richiesta dalla norma la riconducibilità dell'attività dell'istruttore all'esercizio da parte della SSD della attività sportiva dilettantistica, che invece nel caso di specie era stato disconosciuto.
